

**SCHEMA DI CONTRATTO**  
**PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PORTINERIA E DI**  
**CUSTODIA DELL'IMMOBILE SEDE DEL CNIPA**  
**SITO IN VIALE MARX 31/49 - ROMA**

**TRA**

il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (in seguito indicato come CNIPA), con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Marx 31/49, codice fiscale n. 97103420580, nella persona del Direttore generale ing. Giorgio De Rita,

**E**

la/il società/RTI (in seguito indicato come il Prestatore), con sede legale in , via , codice fiscale n. , partita IVA n. , nella persona del legale rappresentante

**PREMESSO CHE**

- dal nuovo Vocabolario comune per gli appalti (CPV), di cui al Regolamento (CE) n. 213 del 28 novembre 2007, si ricavano i nuovi codici CPV n. 98341120-2 e 98341130-5, che corrispondono rispettivamente al servizio di portineria ed al servizio di custodia di edifici;
- i suddetti codici CPV, a loro volta, rientrano nella categoria generale 27 "Altri servizi" appartenente ai cd. "servizi residuali" elencati all'allegato IIB del nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- è stato ritenuto opportuno e cautelativo per il Centro indire una gara a procedura aperta di rilievo comunitario seguendo le sole norme del Codice dei contratti pubblici in materia di procedura aperta, pubblicità della gara e post informazione, qualificazione (requisiti morali e speciali) e avvalimento,

cauzioni provvisoria e definitiva, criterio aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa) e disciplina offerte anomale;

- l'affidamento del servizio di portineria e di custodia dell'immobile sito in Roma viale Marx 31/49 è stato aggiudicato a seguito di procedura aperta (PA n. 1/2009) nei modi previsti dall'art. 55, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il relativo bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. S del .11.2009, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5<sup>a</sup> Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. del .11.2009, sul sito del CNIPA e sul sito del Ministero delle Infrastrutture “Servizio Contratti Pubblici”;

- il servizio oggetto della gara è stato affidato alla/al società/RTI, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ottenendo un punteggio di /100, con un'offerta economica pari ad euro , IVA esclusa, quale tariffa oraria unica, oltre a complessivi € 1.500,00 per oneri triennali di sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso, e che si allega sub lettera “A” e che forma parte integrante del presente atto;

- le modalità di esecuzione del servizio sono riportate nel capitolato tecnico, che si allega sub lettera “B”, e nella proposta tecnica, che si allega sub lettera “C”; entrambi formano parte integrante del presente atto;

- il Prestatore ha dichiarato di possedere l'organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per effettuare il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto;

- il Prestatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e

consente di acquisire gli elementi per un'adeguata valutazione delle stesse.

Tutto ciò premesso tra le Parti, come sopra rappresentate,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **(Valore delle premesse e degli allegati)**

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrale e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, l'allegato "A" (Offerta economica), l'Allegato "B" (Capitolato tecnico) e l'Allegato "C" (Offerta tecnica).

### **Articolo 2**

#### **(Oggetto del contratto)**

Forma oggetto del presente contratto il servizio di portineria e di custodia dell'immobile sito in Roma, viale Marx 31/49, che ospita la sede del CNIPA con apposito contratto di locazione, secondo quanto riportato nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnico economica del Prestatore, fino ad un massimo di 14.500 ore/anno.

Il CNIPA si riserva la facoltà di richiedere al Prestatore per iscritto, con un preavviso di almeno cinque giorni, eventuali servizi aggiuntivi alle stesse condizioni e prezzi praticati dalla società aggiudicataria del presente appalto entro i limiti del quinto d'obbligo.

### **Articolo 3**

#### **(Norme regolatrici dell'appalto)**

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

- dal presente contratto;

- dall'offerta economica presentata dal Prestatore (allegato "A");
- dalle prescrizioni di cui al capitolato tecnico (allegato "B");
- dall'offerta tecnica presentata dal Prestatore (allegato "C");
- dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
- dal Nuovo regolamento per la gestione delle spese del CNIPA, adottato con DPCM 1 giugno 2007, n. 110 e per quanto in esso non disciplinato dalle norme contenute nel R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e nel relativo Regolamento di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
- dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive integrazioni e modificazioni e dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
- dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali);
- dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.

#### **Articolo 4**

##### **(Condizioni di esecuzione)**

Sono a totale carico del Prestatore, e remunerati con i corrispettivi di cui al successivo art. 6, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento del servizio di portineria e di custodia dell'immobile, ivi inclusi quelli appresso descritti:

- gli oneri relativi agli spostamenti del personale;
- le spese per l'acquisto delle uniformi del personale addetto;
- le apparecchiature di video e radio sorveglianza e quanto altro offerto dal Prestatore in sede di gara;
- l'istruzione del personale addetto circa i luoghi da controllare e le azioni da promuovere nei casi di emergenza;
- quanto altro non menzionato nel presente articolo che il Prestatore è tenuto ad assicurare per il buon esito del servizio.

La prestazione del servizio avviene ad esclusivo rischio del Prestatore, anche nei confronti dei terzi che entrino, comunque, in rapporto con le parti del presente contratto in relazione al servizio stesso.

#### **Articolo 5**

##### **(Durata dell'appalto)**

Il presente contratto avrà la durata di 36 mesi a partire dal giorno di inizio delle attività (presumibilmente 1° marzo 2010).

#### **Articolo 6**

##### **(Corrispettivo)**

Il CNIPA si impegna a corrispondere al Prestatore, alle condizioni ed obblighi di cui al presente contratto (contratto a misura), la seguente tariffa oraria per tutte le attività previste: euro .... (IVA esclusa).

Inoltre, saranno riconosciuti € 500,00/anno per oneri di sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso.

La tariffa oraria si intende comprensiva di ogni onere e spesa che il Prestatore dovrà sostenere per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **Articolo 7**

### **(Adeguamento del corrispettivo)**

La tariffa oraria offerta si intende imm modificabile nel primo anno di validità del presente contratto. Detta tariffa potrà essere soggetta ad adeguamento solo a decorrere dal secondo anno in misura corrispondente alle variazioni che si siano verificate nel costo della mano d'opera e/o materiali. La richiesta di adeguamento dovrà pervenire al CNIPA almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno per cui è possibile applicare la revisione.

La revisione verrà operata sulla base di una istruttoria condotta dal CNIPA ai sensi dell'art. 44 comma 4 delle legge 23 dicembre 1994, n. 724.

### **Articolo 8**

#### **(Responsabili del contratto)**

Per lo svolgimento ed il controllo delle attività, al fine di una corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali di cui al presente contratto, ciascuna delle parti designa come "Responsabile del Contratto":

- per il CNIPA: .....
- per il Prestatore: .....

### **Articolo 9**

#### **(Modalità di esecuzione del servizio)**

Il Prestatore è tenuto ad effettuare il servizio con mezzi propri, e gestione a proprio rischio, a regola d'arte, secondo gli orari indicati dal CNIPA e le modalità e condizioni previste nel Capitolato tecnico, nella proposta tecnica e nel presente contratto.

In nessun caso il Prestatore potrà avvalersi, per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto, di personale che non sia alle sue dirette dipendenze (non è ammesso il subappalto).

Il personale adibito alle diverse attività del servizio in appalto dovrà essere in possesso di adeguate esperienze in tale genere di attività.

Il Prestatore dovrà fornire al CNIPA, contestualmente alla stipula del presente contratto, l'elenco nominativo delle unità che saranno addette al servizio di portineria e di custodia dell'immobile. Tali elenchi dovranno, inoltre, indicare il nominativo di una unità cui sarà affidata la mansione di "Responsabile del servizio di portineria e di custodia", di cui all'art. 4 del Capitolato tecnico. Eventuali variazioni a tale elenco potranno essere apportate solo previo assenso del CNIPA.

E' facoltà del CNIPA, nel corso della durata del contratto, richiedere ed ottenere con effetto immediato la sostituzione del personale addetto al servizio che non fosse di suo gradimento.

Il Prestatore non potrà apportare variazioni – pena la risoluzione del presente contratto – alle modalità di esecuzione del servizio di portineria e di custodia.

Il CNIPA si riserva di apportare quelle variazioni e/o integrazioni alle modalità di esecuzione del servizio di portineria e di custodia che si rendessero necessarie per migliorarne l'esecuzione. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note al Prestatore con apposita comunicazione scritta la quale indicherà, altresì, le modalità ed il termine di decorrenza. Il Prestatore, al termine di ciascun mese, dovrà presentare al CNIPA un rapporto sull'esecuzione del servizio di portineria e di custodia. Tale rapporto dovrà essere controfirmato dal Responsabile del contratto di cui al precedente art. 8.

Il Prestatore garantisce che il personale addetto al servizio di portineria e di custodia, per i quali è escluso ogni vincolo di subordinazione o di dipendenza

nei confronti del CNIPA, abbiano le necessarie competenze volte a garantire il perfetto e puntuale adempimento delle attività contrattuali.

## **Articolo 10**

### **(Pagamenti)**

I pagamenti saranno disposti sulla base di fatture mensili posticipate da inviare ed intestare al Centro nazionale l'informatica nella pubblica amministrazione – Area Organizzazione, risorse umane e funzionamento – Sezione Bilancio e gestione dei titoli di spesa – Viale Marx 31/49 - 00137 Roma, codice fiscale n. 97103420580. Le fatture così intestate dovranno essere spedite per il pagamento allo stesso indirizzo.

La prima fattura di ciascun anno contrattuale dovrà contenere anche l'importo di 500,00 euro quale corrispettivo annuale per gli oneri di sicurezza per rischi da interferenze.

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dal CNIPA secondo la normativa vigente in materia di contabilità dello Stato e con le modalità indicate nel presente atto e nei suoi allegati; detto importo verrà bonificato dal CNIPA, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricevimento della fattura, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, Agenzia n. \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_.

Il Prestatore si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tali notificazioni, esonera il CNIPA da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

L'ammontare delle eventuali penali previste dal presente contratto sarà detratto dagli importi delle fatture dopo che il Prestatore, su richiesta

documentata del CNIPA, abbia formalmente accettato la detrazione emettendo apposita nota di credito.

## **Articolo 11**

### **(Cauzione definitiva)**

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contratto, il Prestatore ha costituito un deposito cauzionale pari ad euro .... (../..), corrispondente al 5% (o maggior percentuale secondo le disposizioni dell'art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, ferma restando l'applicazione dello sconto del 50% per obbligo di possesso della certificazione di qualità) dell'importo complessivo del contratto sulla base del prezzo di aggiudicazione (calcolato moltiplicando l'importo della tariffa contrattuale per le ore complessive presunte nel triennio di riferimento, pari a n. 43.500), a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, mediante polizza fidejussoria/fideiussione bancaria n. emessa da in data .

La cauzione sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state esattamente adempiute e previa dichiarazione del rappresentante legale del Prestatore, circa l'assolvimento degli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti impiegati nel presente appalto.

## **Articolo 12**

### **(Personale addetto al servizio di portineria e di custodia)**

Il Prestatore deve comunicare, contestualmente alla stipula del presente contratto per iscritto all'Area Organizzazione, risorse umane e funzionamento, oltre il numero, i nominativi delle persone giornalmente impegnate e gli eventuali sostituti, le rispettive qualifiche ed il numero delle

ore lavorative che ciascuno deve giornalmente prestare nel servizio di portineria e custodia, tenendo presente che, comunque, dovrà essere assicurata la regolare esecuzione del servizio stesso.

Il Prestatore dovrà altresì indicare il nominativo del proprio incaricato “Responsabile del servizio”, presente sul posto, a cui la predetta Area potrà rivolgersi per le eventuali contestazioni verbali in caso di irregolarità nell’esecuzione del servizio.

Le persone impiegate nel servizio oggetto dell’appalto dovranno firmare, quotidianamente, all’inizio ed al termine del servizio, apposito registro che il Prestatore si impegna a mettere a disposizione del CNIPA sin dall’inizio del servizio stesso.

Nel caso in cui il Prestatore non mantenga a disposizione del CNIPA il registro di cui sopra, sarà applicata una penale di euro 100, per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di dieci giorni. Trascorso tale periodo il CNIPA potrà chiedere la risoluzione del contratto ed incamerare la cauzione senza formalità di sorta. Resta ferma l’applicazione delle penali ed il risarcimento del danno eventualmente subito.

Le persone impegnate nelle attività oggetto del presente contratto dovranno indossare, durante il servizio, indumenti da lavoro quali previsti dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed essere muniti di distintivo indicante la denominazione del Prestatore ed il nominativo del lavoratore.

### **Articolo 13**

#### **(Modalità di esecuzione)**

Il servizio di portineria e di custodia dell'immobile sarà eseguito secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico (allegato "B") e dalla Offerta tecnica (allegato "C").

#### **Articolo 14**

##### **(Controllo e coordinamento)**

Nella prestazione del servizio contemplato nel presente contratto il personale del Prestatore non potrà ricevere ordini se non dalle persone preposte dell'Area Organizzazione, risorse umane e funzionamento.

Tutti gli ordini di servizio impartiti da questi ultimi verranno trascritti in apposito registro, nel quale dovranno essere annotate anche le eventuali inadempienze e gli inconvenienti che possano incidere sull'efficienza del servizio.

#### **Articolo 15**

##### **(Inadempienze)**

Il CNIPA si riserva la facoltà di disporre ispezioni per verificare l'esatto adempimento, da parte del Prestatore, degli obblighi relativi alla qualità del servizio reso, alle modalità di esecuzione, al numero del personale impiegato, al numero delle ore di lavoro prestate.

Ove si verificassero inadempienze da parte del Prestatore durante l'esecuzione del presente contratto, sarà applicata, in relazione alla loro gravità, una penale rapportata all'importo delle prestazioni non eseguite, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo mensile.

Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, il CNIPA si riserva di intimare, per iscritto, l'adempimento al Prestatore entro il termine anche

inferiore a 15 giorni indicato dal CNIPA stesso, con le conseguenze di cui all'art. 1454 del codice civile.

Resta in ogni caso ferma la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno al Prestatore, incamerando la cauzione.

Resta ferma, altresì, l'applicazione delle penali ed il risarcimento del maggior danno subito.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, il CNIPA è esonerato dal pagamento delle prestazioni non eseguite.

Ove il Prestatore impieghi un numero di persone inferiori a quanto previsto dal Capitolato tecnico, ovvero fornisca un numero di ore lavorative inferiori a quelle stabilite nel medesimo, il CNIPA, nel primo caso, ridurrà il corrispettivo mensile per ogni persona totalmente assente in ragione delle ore che avrebbe dovuto prestare e, nel secondo caso, ridurrà il corrispettivo mensile proporzionalmente alle ore lavorative effettuate in meno.

In entrambi i casi verrà, inoltre, applicata una penale pari al 50% della detrazione giornaliera od oraria operata.

Resta inteso che, ove l'ammontare complessivo delle penali applicate al Prestatore raggiunga il limite del 10% dell'importo annuale contrattuale (limite all'applicazione delle penali), il CNIPA ha facoltà di risolvere il contratto stesso in danno e per colpa del Prestatore.

## **Articolo 16**

### **(Responsabilità e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro)**

Il Prestatore garantisce che, nell'esecuzione del servizio, saranno osservate tutte le norme e prescrizioni tecniche in materia, attualmente in vigore,

nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.

Il Prestatore si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in particolare del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.

A tal fine, tra l'altro, il Prestatore si impegna:

- a collaborare con le strutture del CNIPA in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nella unità immobiliare indicata all'art. 2, garantendo, tra l'altro, una formazione adeguata del proprio personale in materia di prevenzioni incendi, che dovrà essere attestata tramite specifica documentazione;
- a comunicare al CNIPA eventuali rischi specifici derivanti dall'esecuzione del servizio.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e/o prescrizioni di cui ai precedenti commi resteranno ad esclusivo carico del Prestatore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti del CNIPA.

Il Prestatore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente alle persone e/o cose, tanto al CNIPA che a terzi che ai propri dipendenti, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Per tale eventualità il Prestatore dichiara di aver stipulato apposita polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi che possano

conseguire allo svolgimento del presente appalto ed assume, altresì, l'onere di manlevare il CNIPA da ogni azione che possa essere intentata nei confronti dello stesso CNIPA per infortuni o danni arrecati a terzi, al personale in servizio o al personale del Prestatore, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il Prestatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Prestatore si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del servizio in appalto, le condizioni normative e retributive stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

Il Prestatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano il Prestatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Il CNIPA nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione al Prestatore delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% (venti per cento) del corrispettivo annuo. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che il Prestatore si sia posto in regola, nè questo potrà vantare diritto alcuno per il

ritardato pagamento.

### **Articolo 17**

#### **(Efficacia del contratto)**

Il presente contratto, mentre è vincolante per il Prestatore aggiudicatario sin dal momento della sottoscrizione, diventerà efficace per il CNIPA soltanto dopo la sua approvazione secondo il proprio ordinamento. Di tale approvazione sarà data tempestiva comunicazione al Prestatore.

### **Articolo 18**

#### **(Riservatezza)**

Il Prestatore si impegna, pena la risoluzione del presente contratto, a non portare a conoscenza di terzi e ad impedire che i propri dipendenti portino a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto venga a conoscenza. Il Prestatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento di dati personali.

### **Articolo 19**

#### **(Divieto di cessione del contratto e di subappalto)**

In base a quanto disposto dall'art. 118, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il Prestatore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.

In caso di cessione del contratto, lo stesso sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà del Centro di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.

In considerazione delle caratteristiche del servizio in appalto non è ammesso il subappalto, come peraltro ammesso dall'art. 27, comma 3, del citato d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

#### **Articolo 20**

##### **(Domicilio legale)**

A tutti gli effetti del presente contratto, ed ai fini della competenza giudiziaria, il Prestatore elegge domicilio legale in \_\_\_\_\_ .

#### **Articolo 21**

##### **(Controversie)**

Le controversie che possono eventualmente insorgere nell'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente contratto saranno prese in esame, per una composizione in via bonaria, dal CNIPA e dal rappresentante legale del Prestatore. Qualora non si fosse in grado di raggiungere un accordo, per ogni controversia connessa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

#### **Articolo 22**

##### **(Recesso)**

E' facoltà del CNIPA, a proprio insindacabile giudizio, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con salvezza delle prestazioni già eseguite, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore con lettera raccomandata con a.r.. Il Prestatore rinuncia sin da ora a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.. L'indennizzo sarà dovuto

esclusivamente nel caso in cui non venga dato il predetto preavviso.

In tal caso, detto indennizzo sarà pari, per ogni mese di mancato preavviso, all'ammontare medio dei corrispettivi riconosciuti dal CNIPA al Prestatore per ciascun mese, calcolato a partire dalla data di efficacia del presente contratto sino alla data di recesso.

### **Articolo 23**

#### **(Risoluzione)**

Nel caso di mancata o inesatta esecuzione da parte del Prestatore anche di uno solo degli obblighi di cui al presente contratto, al Capitolato tecnico, nonché all'offerta del Prestatore, ove non derogata dai citati atti, il CNIPA potrà, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., risolvere il presente contratto previa diffida ad adempiere da trasmettersi al Prestatore anche via fax o con raccomandata con a.r.. Se entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere il Prestatore non avrà posto rimedio all'inadempimento totale o parziale, il presente contratto si intenderà risolto, previo incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno in favore del CNIPA.

In ogni caso, il presente contratto si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dal contratto medesimo, anche per i seguenti motivi:

- applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili;
- grave negligenza continuativa, dolo o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da

causa do forza maggiore;

- concordato preventivo, fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Prestatore.

#### **Articolo 24**

##### **(Oneri fiscali e spese contrattuali)**

Il Prestatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa e tutte le spese contrattuali relative al presente contratto.

A tal fine il Prestatore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette ad I.V.A., di cui il Prestatore è tenuto al versamento, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Articolo 25**

##### **(Clausola risolutiva)**

Il Prestatore dà atto che il CNIPA ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia.

Al riguardo il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, il CNIPA ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del servizio già svolto, nei limiti delle utilità conseguite.

#### **Articolo 26**

**(Trattamento dei dati – consenso al trattamento)**

Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto. Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell'altra dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Letto, firmato e sottoscritto.

ROMA,

PER IL CNIPA

PER IL PRESTATORE

Il Direttore generale

Il legale rappresentante

(ing. Giorgio De Rita)

(dott. )

.....

.....

Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del

presente contratto, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il Prestatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed in particolare le seguenti condizioni:

4. (condizioni di esecuzione); 5. (durata dell'appalto); 10. (pagamenti); 11. (cauzione definitiva); 12. (personale addetto al servizio di portineria e di custodia); 13. (modalità di esecuzione); 14. (controllo e coordinamento); 15. (inadempienze); 16. (responsabilità – obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); 17. (efficacia del contratto); 19. (divieto di cessione del contratto e di subappalto); 21. (controversie); 22. (recesso); 23. (risoluzione); 24. (oneri fiscali e spese contrattuali) 25. (clausola risolutiva); 26. (trattamento dati - consenso al trattamento).

**PER IL PRESTATORE**

Il legale rappresentante

.....